

**ALLEGATO A alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. ____ del
23/12/2019**



**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
(Art. 20, c. 4, TUSP)**

Premessa

L'art. 20, comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), così come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, stabilisce che, entro il 31 dicembre di ciascun anno, ciascuna Amministrazione pubblica approvi una Relazione sull'attuazione delle misure adottate nel Piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti.

La Provincia di Arezzo con propria Deliberazione Consiliare n. 44 del 25/10/2018 ha approvato la Revisione periodica delle partecipazioni così come disposto dal TUSP.

Tale Deliberazione è stata trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016, nonché alla struttura competente di controllo e di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche e sull'attuazione del TUSP, istituita nell'ambito del MEF con D.M. 16 maggio 2017 (Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 175/2016.

Il Piano consiste nella ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12 di ciascun anno e nella individuazione di quelle da alienare e di quelle da assoggettare a misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 1 e 2 dello stesso TUSP. Devono infatti essere assoggettate a tali azioni le società non riconducibili ad alcuna delle categorie dell'art. 4, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.

Con la Delibera n. 44/2018 sopra indicata, il Consiglio Provinciale aveva stabilito, per le motivazioni indicate nell'Allegato B, facente parte integrante e sostanziale della Delibera, di procedere alle seguenti azioni:

- Mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti società:
 - Arezzo Telematica S.p.a.,
- Azione di razionalizzazione: trasformazione delle seguenti società:
 - Arezzo Innovazione S.r.l.,
- Azione di razionalizzazione: Alienazione quote/Recesso delle seguenti società:
 - Banca Popolare Etica S.c.p.a.,
 - Consorzio Alpe della Luna S.c.a.r.l.,
 - Fidi Toscana S.p.a.,
 - Società Consortile Energia Toscana S.c.a.r.l.,
 - La Ferroviaria Italiana S.p.a.,
 - Nuove Acque S.p.a.
- Azione di razionalizzazione: contenimento dei costi delle seguenti società:
 - Arezzo Fiere e Congressi S.r.l.;
- Azione di razionalizzazione: liquidazione delle seguenti società:
 - Valdarno Sviluppo S.p.a. (prosecuzione delle procedure di liquidazione già attivate)

Si riepilogano le azioni intraprese per le singole partecipazioni societarie ai fini dell'attuazione delle azioni previste nel Piano di revisione periodica ex art. 20 del TUSP adottato per l'anno 2018 dal Consiglio Provinciale con la sopra citata Delibera n. 44/2018 e i risultati conseguiti:

Arezzo Telematica S.p.a.

La Società è stata dichiarata strategica, pertanto non ha subito alcun intervento di razionalizzazione.

Si rileva, comunque, che nel corso dell'anno 2019 la Provincia ha ravvisato la necessità di procedere ad una riorganizzazione della Società, quindi ha nominato un Consiglio di Amministrazione, in luogo di un Amministratore unico, composto da Amministratori con competenze sia giuridico-contabili che tecniche. Si precisa che tale scelta non ha causato un aggravio dei costi per la Società in quanto il Consiglio di Amministrazione svolge l'incarico a titolo gratuito.

Arezzo Innovazione S.r.l.

La Società è stata trasformata in fondazione di partecipazione, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 175/2016, le pubbliche Amministrazioni non possono mantenere partecipazioni nelle Società di capitali che non rispondono più alle finalità dell'Ente. Come è noto le Province, con l'approvazione della Legge n. 56/2014 (Legge Delrio), non hanno più la competenza del sostegno allo sviluppo economico e alle imprese, pertanto, il Consiglio Provinciale ha dovuto assumere provvedimenti nei confronti di Arezzo Innovazione S.r.l. Il progetto di trasformazione della Società Arezzo Innovazione S.r.l. in Fondazione di Partecipazione è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30/05/2018.

Successivamente, in data 04/07/2018, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha approvato la trasformazione (Atto Notaio Elena Bucciarelli Ducci, Repertorio n. 1467 del 04/07/2018). Da ultimo, con Delibera n. 44 del 25/10/2018 il Consiglio Provinciale ha dato atto della trasformazione della Società Arezzo Innovazione S.r.l. in Fondazione di partecipazione.

In data 17/04/2019 la Prefettura di Arezzo ha riconosciuto la personalità giuridica alla Fondazione, iscrivendola nell'apposito Registro.

L'Obiettivo della trasformazione è stato, oltre a quello di dare attuazione al D.Lgs. n. 175/2016, quello di dare continuità all'operatività della Società evitando di privare il territorio di un importante, se non unico, strumento di trasferimento dell'innovazione e ricaduta di progettualità europea. Inoltre, il mantenimento della natura pubblica della Fondazione permette di portare a termine e continuare i progetti europei in essere.

La Ferroviaria Italiana S.p.a.

La Provincia, già dal 01/01/2015, aveva esercitato il diritto di recesso ex lege ed aveva richiesto la liquidazione della quota con comunicazione del 03/12/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della L. 147/2013. L'assemblea della Società non ha ancora ratificato il recesso e approvato la liquidazione della quota, pertanto, questo Ente ha intentato causa nei confronti di L.F.I. S.p.a. allo scopo di accertare il diritto di recesso della Provincia dalla società e alla liquidazione della quota azionaria, quantificata in € 3.280.288,85. La causa è ancora pendente presso il Tribunale di Firenze con REG. 9405/2015. La prossima udienza è fissata per giugno 2020.

Nuove Acque S.p.a.

Nuove Acque S.p.a. non svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, anche in ragione del riordino delle funzioni delle Province in attuazione della L. 56/2014, pertanto era già stata dichiarata non strategica nel Piano di razionalizzazione approvato con D.C.P. n. 10/2015. Successivamente è stata ribadita la sua non strategicità sia nel Piano di Revisione Straordinaria, ex art. 24 del TUSP, che nel Piano di Revisione periodica, ex art. 20 del TUSP, prevedendo la sua alienazione. Fino ad oggi, però, non è stato possibile procedere alla cessione delle quote perché le azioni detenute dalla Provincia erano state date in pegno dalla Società a garanzia di obbligazioni assunte nei confronti di Istituti di credito in data 22/12/2004. Il rilascio e la cancellazione del pegno sono stati comunicati a questo Ente in data 06/02/2019 (Prot. n. 3484 del 11/02/2019), quindi l'Ente può provvedere all'alienazione delle azioni della Società. Dalla dismissione non si prevede un risparmio diretto ma esclusivamente un'entrata pari al valore della quota di recesso.

Banca Popolare Etica S.c.p.a.

La Società è stata dichiarata non strategica sia nel Piano di Revisione Straordinaria, ex art. 24 del TUSP, che nel Piano di Revisione periodica, ex art. 20 del TUSP, pur rientrando nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 9-ter. A tal fine è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica, - indicata come modalità di attuazione dell'alienazione delle azioni/quote, approvata con D.D. n. 1671 del 04/10/2018. Considerato che la gara per l'alienazione delle quote è andata deserta, come precisato nella determinazione Dirigenziale n. 1793 del 30/10/2018, questa Amministrazione ha decretato, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del TUSP, il recesso, dalla propria partecipazione al capitale di Banca Popolare Etica S.c.p.a., con D.P. n. 186 del 29/11/2018. Il citato Decreto è stato successivamente trasmesso, tramite PEC (comunicazione Prot. n. 27221 del 04/12/2018), agli Amministratori della Società affinché attivassero tutte le procedure previste dagli artt. 2437-ter, comma 2, e 2437-quater del Codice Civile. Banca Etica S.c.p.a. ha preso atto della volontà di dismissione della partecipazione (Comunicazione prot. 27514 del 07/12/2018). Attualmente sono in corso le procedure per la vendita delle azioni da parte della Società stessa. Dalla dismissione si prevede esclusivamente un'entrata pari al valore della quota di recesso ammontante ad € 2.950,00

(si veda comunicazione di Banca Etica protocollo n. 30511/2019). Si ipotizza di completare la procedura entro il 31/12/2020.

CONSORZIO ALPE LUNA s.c.a.r.l.

Il Consorzio è stato dichiarato non strategico sia nel Piano di Revisione Straordinaria, ex art. 24 del TUSP, che nel Piano di Revisione periodica, ex art. 20 del TUSP. A tal fine, come per Banca Popolare Etica S.c.p.a., è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica, - indicata come modalità di attuazione dell'alienazione delle azioni/quote, approvata con D.D. n. 1671 del 04/10/2018. Considerato che la gara per l'alienazione delle quote è andata deserta, come precisato nella determinazione Dirigenziale n. 1793 del 30/10/2018, questa Amministrazione ha decretato, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del TUSP, il recesso, dalla propria partecipazione con D.P. n. 186 del 29/11/2018. Tale Decreto è stato successivamente trasmesso al Consorzio (comunicazione Prot. n. 27221 del 04/12/2018) affinché attivasse tutte le procedure previste dagli artt. 2437-ter, comma 2, e 2437-quater del Codice Civile. In data 17/06/2019 è pervenuta a questo Ente la Convocazione dell'Assemblea dei Soci per il giorno 20/06/2019, al cui ordine del giorno era prevista anche la presa d'atto dell'uscita dal Consorzio della Provincia di Arezzo. L'Assemblea, però, non si è tenuta per mancanza di numero legale. Alla data odierna ancora il Consorzio non ha preso ufficialmente atto del recesso della Provincia.

Fidi Toscana S.P.A.

La Società è stata dichiarata non strategica sia nel Piano di Revisione Straordinaria, ex art. 24 del TUSP, che nel Piano di Revisione periodica, ex art. 20 del TUSP. Fidi Toscana S.p.a., pur rientrando nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 9-ter, ricade nell'ipotesi prevista dall'art. 20, comma 2, lettera e) avendo prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (perdita negli anni 2018, 2017, 2015, 2014 e 2013). Per la Società è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica, - indicata come modalità di attuazione dell'alienazione delle azioni/quote, approvata con D.D. n. 1671 del 04/10/2018. Considerato che la gara per l'alienazione delle quote è andata deserta, come precisato nella determinazione Dirigenziale n. 1793 del 30/10/2018, questa Amministrazione ha decretato, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del TUSP, il recesso, dalla propria partecipazione al capitale di Fidi Toscana S.p.a., con D.P. n. 186 del 29/11/2019. Il citato Decreto è stato successivamente trasmesso, tramite PEC (comunicazione Prot. n. 27264 del 04/12/2018), agli Amministratori della Società affinché attivassero tutte le procedure previste dagli artt. 2437-ter, comma 2, e 2437-quater del Codice Civile. In data 12/06/2019 Fidi Toscana S.p.a ha comunicato ai soci l'avvenuta pubblicazione presso il Registro delle imprese dell'offerta in opzione delle azioni di pertinenza dei soci che intendevano cessare il rapporto sociale ai sensi del TUSP, tra cui la Provincia di Arezzo. Successivamente, in data 20/11/2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n.

136 del 20/11/2019) il Bando per la vendita di azioni ordinarie di Fidi Toscana S.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, che scadrà il 06/03/2020. Per la liquidazione delle quote occorrerà attendere gli esiti dell'Asta pubblica sopra indicata.

Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.
--

La Società è stata dichiarata non strategica sia nel Piano di Revisione Straordinaria, ex art. 24 del TUSP, che nel Piano di Revisione periodica, ex art. 20 del TUSP. Per la Società è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica, - indicata come modalità di attuazione dell'alienazione delle azioni/quote, approvata con D.D. n. 1671 del 04/10/2018. Considerato che la gara per l'alienazione delle quote è andata deserta, come precisato nella determinazione Dirigenziale n. 1793 del 30/10/2018, questa Amministrazione ha decretato, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del TUSP, il recesso, dalla propria partecipazione al capitale del C.E.T. S.c.r.l., con D.P. n. 186 del 29/11/2018. Il citato Decreto è stato successivamente trasmesso, tramite PEC (comunicazione Prot. n. 27221 del 04/12/2018), agli Amministratori della Società affinché attivassero tutte le procedure previste dagli artt. 2437-ter, comma 2, e 2437-quater del Codice Civile.

Si precisa che alla data di riferimento (23/09/2016) della Ricognizione Straordinaria, approvata con D.C.P. n. 32/2017, la Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l., pur rientrando nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lettera e), in quanto centrale di committenza per gli Enti soci, ricadeva nelle previsioni dell'art. 20, comma 2 lettera d) avendo conseguito un fatturato medio inferiore al milione d'euro. Solo successivamente, con l'entrata in vigore del D.L.gs. n. 100/2017, il limite del fatturato medio è stata abbassato ad € 500.000,00 per i trienni 2015-2017 e 2016-2018, pertanto la Società è rientrata nella soglia di fatturato richiesto. Tra l'altro, la Regione Toscana, con Delibera del Consiglio regionale n. 102 del 21/12/2016 aveva ribadito la valenza strategica di C.E.T. per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali e ne aveva promosso una razionalizzazione tesa all'incremento del fatturato, che già nel 2017 ammontava ad € 1.002.141,00.

La Società svolge in maniera prevalente l'attività di approvvigionamento di energia elettrica e gas naturale in favore degli Enti soci; ciò qualifica i servizi offerti come servizi di committenza (art. 4, comma 2, lettera e) del TUEL).

Va, inoltre, rilevato che sia nel 2018 che nel 2019 la Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l. ha svolto attività anche a favore della Provincia di Arezzo garantendo l'approvvigionamento di energia a condizioni più competitive anche rispetto a CONSIP, facendo sì che l'Amministrazione provinciale avesse un notevole risparmio nell'acquisto di energia elettrica e gas naturale, come evidenziato nella Relazione del Settore Servizi Tecnici di questo Ente, agli atti del Servizio.

Tenuto conto delle considerazioni sopra riportate, questa Amministrazione non intende più procedere alla dismissione della partecipazione nella Società Consortile in quanto, in caso di recesso, non potrebbe più avvalersi dei servizi di C.E.T. S.c.r.l., visto che può svolgere le proprie

attività esclusivamente nei confronti dei soci non potendo effettuare prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati.

Pertanto, nel Piano di Revisione periodica delle partecipazioni, la Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l. verrà dichiarata strategica.

Arezzo Fiere e Congressi

La società gestisce spazi fieristici e organizza eventi fieristici, svolgendo un ruolo strategico per le categorie economiche e per l'economia del territorio della Provincia di Arezzo. La Provincia detiene il 12,01% di quote della società fieristica, della quale è stato dichiarato il mantenimento nel Piano di Revisione straordinaria delle Società, approvato con D.C.P. n. 32 del 28/09/2017.

La situazione finanziaria ed economico-patrimoniale della società ha presentato delle criticità, indicate, tra le altre cose, nella lettera del Dirigente del Settore Finanziario del 02/10/2018 (prot. 22140 del 02/10/2018): stock di debito elevato, contenzioso con azienda Salini S.p.a., contenzioso Imu-Ici con il Comune di Arezzo, mancato adeguamento a quanto previsto dall'art. 6 comma 3 e 4 del TUSP, accordo con I.E.G. S.p.a., assenza di un valido Piano industriale e di un Piano di risanamento ai sensi dell'art. 14 del TUSP. Negli ultimi 5 esercizi la società ha, inoltre, sempre approvato bilanci in perdita, salvo che nel 2016 che ha conseguito un utile di € 55.216,00. La Società quindi rientrava nella fattispecie all'art. 20, comma 2, lettera e) poiché aveva prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; ma l'art. 26, comma 12 quater del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (Decreto correttivo del TUSP) ha previsto una deroga all'applicabilità del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lettera e) proprio per le Società fieristiche, prevedendo che, ai fini della prima applicazione del suddetto criterio, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP.

Proprio a causa delle suddette criticità, nel Piano di Revisione periodica, approvato con D.C.P. n. 44/2018, questa Amministrazione aveva deliberato il mantenimento di Arezzo Fiere e Congressi S.r.l., prevedendo, però, azioni di razionalizzazione. Si individuavano, quindi, misure di razionalizzazione specifiche, inserendola nella sezione di "contenimento dei costi", fissando obiettivi per la società, come previsto anche nel DUP 2019-2021. Si prevedeva innanzitutto l'abbattimento dello stock del debito esistente, valutando lo scostamento tra quanto previsto nel Piano industriale e quanto realizzato a consuntivo. Si auspicavano, inoltre, maggiori risparmi di spesa da inserire nei Piani industriali, che la stessa Società avrebbe dovuto per riequilibrare la situazione economico - patrimoniale e finanziaria, così come richiesto dai soci controllanti. Era stato anche previsto il divieto di procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi. Infine, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, la Società avrebbe dovuto predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, da illustrare nella Relazione sul governo societario, che deve essere pubblicata insieme al bilancio di esercizio.

Nel corso dell'anno 2019, il nuovo Amministratore Unico, nominato con atto del 10/07/2019, ha effettuato un'azione di rivisitazione di ciascuna voce di spesa del Bilancio finalizzata alla riduzione delle spese; contemporaneamente sta mettendo in campo azioni per un incremento delle attività caratteristiche della Società. In occasione dell'Assemblea dei soci del 15/11/2019, l'Amministratore della Società fieristica ha predisposto una relazione illustrativa della situazione patrimoniale economica al 31/08/2019 in cui propone una riduzione del capitale sociale al fine di coprire le perdite pregresse, come richiesto più volte dai soci, ottenendo così un riallineamento al valore attuale del patrimonio netto. Evidenzia, inoltre, che la situazione debitoria complessiva è passata da € 6.619.855 al 31/12/2018 ad € 6.119.099 al 31/08/2019 beneficiando del risultato finanziario positivo di periodo (-7,56%). Sempre per quanto riguarda la definizione della posizione debitoria, è in corso con Regione Toscana l'iter di cessione della Collezione ORO D'AUTORE per un importo non inferiore a € 1.650.000,00 (cessione approvata dall'Assemblea dei soci del 15/11/2019).

L'Assemblea dei soci del 15/11/2019 ha proceduto all'approvazione della proposta di anticipazione relativa all'acquisto delle Manifestazioni orafe "Oro Arezzo" e "Gold Italy" da parte di I.E.G. S.p.a., proposta migliorativa rispetto alle precedenti condizioni contrattuali ed alla opzione formulata a dicembre 2018 prevedendo un incremento di prezzo di circa € 600.000,00 e il pagamento del saldo dell'acquisto entro il 31/05/2020, anziché in cinque anni, permettendo un'iniezione di liquidità immediata per la Società (per ulteriori dettagli della proposta di anticipazione di I.E.G. S.p.a. si rimanda ai contenuti della Delibera del Consiglio Provinciale n. 61 del 09/11/2019 corredata di allegati).

La Società Arezzo Fiere e Congressi ha presentato anche il Piano Industriale 2019-2022 in cui si prevede una chiusura dei Bilanci in utile a partire dall'anno 2019.